

Delib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579 ⁽¹⁾.

Definizione delle modalità e condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico- educativi - Artt. 36, 37, 38 e 39 della L.R. n. 9/2006.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 16 maggio 2008, n. 48.

La Giunta regionale
Omissis
Delibera

1. di approvare le modalità e le condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico-educativi regolamentati dagli *articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9*, così come riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.

Allegato A

Definizione delle modalità e condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico - educativi - artt. 36, 37, 38 e 39 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9

1. - Campeggio fisso all'aperto

1.1 I campeggi fissi all'aperto di cui all'*articolo 36 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9*, di seguito denominata "legge" devono rispettare le seguenti condizioni:

a) approvvigionamento idrico: debbono essere previsti almeno 30 litri di acqua per persona al giorno, di cui almeno 10 di acqua potabile;

b) impatto ambientale: nell'esercizio del campeggio debbono essere rispettate tutte le misure per limitare l'impatto ambientale;

c) ripristino: le attrezzature per il campeggio debbono essere completamente rimosse ed asportate entro 48 ore dal termine dello stesso;

d) fuochi: l'uso dei fuochi è consentito in apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, utilizzando solamente legna secca. Dovrà essere, in ogni caso, presente un estintore a polveri per ogni puntofuoco previsto;

e) rifiuti: per la raccolta dei rifiuti solidi debbono essere utilizzati idonei recipienti depositato fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari. I rifiuti debbono essere conferiti giornalmente nei luoghi di raccolta autorizzati;

f) liquami: lo smaltimento dei liquami deve avvenire, qualora il campeggio non sia attrezzato di servizi fissi, mediante latrina da campo, una ogni 20 persone, collocata ad almeno 200 metri da eventuali aree di rispetto, costituita da fossa profonda almeno 1,00 metri, quotidianamente disinfettata con calce idrata e completamente ricoperta con terra dallo scavo al termine del suo utilizzo;

g) acque bianche: lo smaltimento delle acque bianche prodotte con uso esclusivo di detersivi e saponi biodegradabili deve avvenire evitando zone di accumulo;

h) alimenti: la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti debbono essere di norma considerati analoghi all'autoconsumo familiare; gli alimenti deperibili vanno acquistati quotidianamente;

i) pronto soccorso: deve essere presente almeno una cassetta di pronto soccorso.

2. Autorizzazione

2.1 L'autorizzazione per l'organizzazione dei campeggi fissi all'aperto di cui all'articolo 36 della legge è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e delle condizioni specificate al punto 2.2.

2.2 La richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1 deve indicare:

a) le generalità del responsabile, che deve essere persona maggiorenne designata dal soggetto organizzatore;

b) la zona prescelta per l'organizzazione del campeggio, che comunque non deve essere tra quelle interdette all'accesso per motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico;

c) il periodo di permanenza.

2.3 Qualora il campo sia allestito in terreni di proprietà privata, il responsabile è tenuto ad acquisire ed esibire, a richiesta, nel corso del campo, consenso scritto del legittimo proprietario o conduttore del fondo.

2.4 Il responsabile del campeggio è tenuto a redigere ed esibire a richiesta delle autorità competenti l'elenco con le generalità dei partecipanti.

2.5 L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle condizioni stabilite al punto 1.1.

3. *Campeggi itineranti all'aperto*

3.1 Le Associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti come definiti dall'articolo 38 della legge devono rispettare le seguenti modalità:

a) non debbono essere arrecati danni all'ambiente e debbono essere presi tutti gli accorgimenti necessari a limitare l'impatto ambientale;

b) l'uso dei fuochi è consentito in apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, utilizzando solamente legna secca;

c) debbono essere utilizzati detersivi e saponi biodegradabili.
